

Vigevano, 2 novembre 2017

NOVITA' IN MATERIA FISCALE E DIRITTO DEL LAVORO

IMPOSTE E TASSE

Fatturazione elettronica obbligo per tutti.

Se la norma sarà approvata senza modifiche, l'obbligo della fatturazione elettronica XML entrerà in vigore dal 2019 per tutti, eccetto forfetari e minimi. A fare da apripista, da luglio 2018, saranno le cessioni di carburanti per motori e le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nel quadro di un contratto di appalto pubblico.

Spesometro transfrontaliero.

Sarà eliminato lo spesometro tradizionale, ma per le operazioni da/per l'estero che non transitano per le bollette doganali o la suddetta fatturazione elettronica i contribuenti dovranno misurarsi con l'invio entro il 5 del mese successivo delle relative fatture emesse e ricevute. Per molti si tratterà di 12 comunicazioni da aggiungere alle 4 trimestrali delle liquidazioni Iva.

Precompilate e registri.

Il Fisco metterà a disposizione i conteggi delle liquidazioni Iva periodiche e le bozze delle dichiarazioni Iva e redditi. È prevista anche l'eliminazione dell'obbligo di tenuta dei registri per imprese semplificate e professionisti, ma la "semplificazione" è circoscritta solo ai contribuenti che si affideranno "anima e corpo" ai suddetti conteggi. Una prospettiva puramente utopica giacché tali conteggi non potranno mai essere affidabili, salvo ipotizzare anche una fantascientifica rottamazione di tutte le norme sull'indetraibilità e indeducibilità dei costi, gli ammortamenti, i regimi speciali e quelli di cassa.

Rimborsi Iva.

Con le nuove disposizioni a coercizione generalizzata evaporerà il **rimborso Iva prioritario "incondizionato"** che, di fatto, rappresenta oggi l'unico beneficio per i pochi pionieri che hanno spontaneamente già aderito alle misure del D.Lgs. 127/2015.

Riduzione dei termini di accertamento.

Decisamente più concreto rispetto a quello attuale si presenta, invece, il beneficio della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento grazie all'aumento, a tal fine, dagli attuali € 30 a € 500 della tolleranza nell'uso del contante; per commercianti e assimilati, tuttavia, la

Media partner



www.sogesi.it



riduzione spetterà solo se opteranno per la trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi.

Il formato della fattura.

È quello XML già noto per la fatturazione elettronica verso la P.A. che, dal 1.01.2017, è già esteso in via facoltativa nella fatturazione fra privati previa richiesta, però, del codice univoco al Sistema di Interscambio, o possesso della PEC della controparte (requisiti, quest'ultimi, che si profilano un ostacolo operativo non di poco conto). È stata introdotta anche la possibilità di individuare con D.M. ulteriori formati basati su standard o norme riconosciute in ambito UE.

Le sanzioni.

Per spingere verso l'obbligo generalizzato il Governo usa la linea dura e coinvolge anche il cessionario/committente che, in caso di inottemperanza del fornitore, dovrà adempiere, attraverso il sistema di interscambio, agli obblighi dell'art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997. Tradotto, significa che se il cliente non riceverà la fattura nel formato elettronico conforme, dovrà gestire, attraverso il SDI, l'autofatturazione-denuncia per non incorrere nella sanzione del 100% dell'Iva con minimo di € 250. La norma fa ovviamente salva l'autonoma e separata responsabilità del fornitore che per l'irrituale emissione di fatture cartacee sarà sanzionato (come un evasore) con le stesse misure per l'omessa fatturazione ossia dal 90 al 180% dell'Iva con minimo di € 500 per fattura.

Uno scenario, insomma, che dividerà chi è entusiasta da chi è fortemente preoccupato!

Formazione 4.0,

Prendere forma, in questi giorni, la legge di Bilancio che contiene, tra l'altro, un interessante credito di imposta sugli investimenti dedicati alla formazione 4.0.

Scorrendo le misure della Legge, segnaliamo un credito di imposta su taluni tipi di interventi formativi. Tutte le imprese, e solo quelle, potranno accedere all'incentivo.

Requisito è l'effettuazione di spese in talune attività di formazione nell'ambito temporale che, per i soggetti solari, riguarda il solo 2018. Il credito d'imposta è pari al 40% del costo aziendale sostenuto per il personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione. L'agevolazione, pertanto, non riguarda il costo derivante dall'organizzazione del corso, ma parte del costo del personale che vi partecipi.

La formazione agevolata è quella attinente le attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali in particolari ambiti da definire).

È esclusa la formazione obbligatoria. Ogni beneficiario, di qualunque dimensione e natura, avrà a disposizione un budget massimo annuale di 300.000 euro (nell'ultima bozza a noi nota).

Ulteriore caratteristica della misura è che le attività in questione dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato come moneta fiscale, cioè in compensazione negli F24 senza limiti di importo e sarà sterilizzato ai fini del reddito e della base imponibile IRAP.

È richiesto l'intervento di un revisore, con esclusione per le società che presentano un bilancio certificato.

A tal fine, le imprese prive di un organo di controllo potranno comprendere nella richiesta le spese per la certificazione fino ad un massimo di 5.000 euro.

COOP E TERZO SETTORE

ente commerciale o non commerciale

Ai fini di stabilire il trattamento fiscale dell'ente del Terzo Settore è fondamentale capire la natura (commerciale o non commerciale) dell'ente. Ai fini delle imposte dirette è fondamentale la lettura dell'art. 79 D.Lgs. n. 117/2017. Si stabilisce, anzitutto, che sono applicabili agli enti del Terzo Settore, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del Tuir, relative sia agli enti non commerciali che a quelli commerciali. Per quanto riguarda la natura delle attività, per tutti gli ETS diversi dalle imprese sociali, l'art. 79, c. 2 chiarisce a quali condizioni le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto si considerano di natura non commerciale.

Due sono i criteri che a tal fine rilevano:

- le attività sono svolte a titolo gratuito (per l'utenza); ovvero
- sono svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle Amministrazioni Pubbliche (italiane e straniere), e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento (es. ticket sanitari).

Per quanto riguarda la natura dell'ente, osserviamo che la verifica del carattere esclusivo o prevalente dell'attività non commerciale svolta, che viene effettuata sulla base della peculiare disciplina sopra richiamata, vale solo per gli ETS diversi della imprese sociali.

Pertanto, la disciplina di cui all'art. 149 del Tuir conserva la sua validità per gli enti non commerciali che non siano enti del Terzo settore.

In via di principio, ai sensi dell'art. 79, c. 5 D.Lgs. n. 117/2017, gli enti del Terzo Settore si considerano non commerciali se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto, con le modalità non commerciali precisate nei commi precedenti (vedi commi 2 e 3).


Gli enti del Terzo Settore possono qualificarsi come enti non commerciali solo se le loro attività prevalenti hanno natura non commerciale nel senso testé chiarito dall'art. 79, c. 2 indipendentemente dal fatto che vi sia esercizio di attività di impresa o meno.

L'ente si configura invece come commerciale qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, i proventi delle attività istituzionali di cui all'art. 5 del decreto (svolte secondo modalità commerciali) e dall'art. 6 (attività diverse), fatta eccezione, in questo ultimo caso, per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto dall'art. 6, che saranno definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, risultino superiori rispetto alle entrate derivanti da attività non commerciali: vale a dire i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente od ogni altra entrata assimilabile alle precedenti (compresi i proventi e le entrate non commerciali, ai sensi dell'art. 79, cc. 2, 3 e 4, lett. b), tenuto altresì conto del valore normale delle cessioni e prestazioni relative ad attività non commerciali (incluse quelle svolte a titolo gratuito o anche simbolico; si pensi, ad esempio, al concorso dell'attività svolta dal volontariato, o alla mensa dei poveri, ove viene richiesto, in alcuni casi, all'utente un contributo simbolico, che non ha nulla a che vedere con i prezzi di mercato).

Media partner



www.sogesi.it



In conclusione, sarebbe davvero paradossale che eventuali ricavi di attività commerciali non prevalenti, possano far assumere la qualifica "commerciale" a enti che svolgono attività a titolo prevalentemente gratuito o con corrispettivi di scarso valore, per il solo fatto che non si tiene conto dei costi figurativi.

DIRITTO DEL LAVORO

Infortuni in itinere

La Corte di Cassazione ha ritenuto non giustificato l'infortunio in itinere in caso di utilizzo dell'auto per percorrere un percorso breve che si sarebbe potuto percorrere più brevemente a piedi, non rilevando l'autorizzazione del datore di lavoro all'uso del mezzo.

Con ordinanza del 12.09.2017, n. 21122 la Corte di Cassazione si è espressa in merito all'utilizzo dell'auto per recarsi sul luogo di lavoro, qualora intervenga un infortunio in itinere. A mero titolo di promemoria è opportuno ricordare che ogni lesione originata al lavoratore, in occasione di lavoro e per causa violenta, da cui discende un'inabilità permanente o temporanea assoluta, è considerata infortunio sul lavoro. Tra le fattispecie di infortunio possiamo ritrovare anche la specifica tipologia di infortunio in itinere, che si intende quello occorso al lavoratore durante il normale percorso:

- di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro;
- di collegamento tra 2 differenti luoghi di lavoro qualora il lavoratore abbia più rapporti di lavoro instaurati;
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello ove vengano abitualmente consumati i pasti (in assenza di servizio di mensa aziendale).

Eventuali deviazioni dal normale percorso sono considerate valide ed ammesse solo qualora necessarie in quanto dovute a cause di forza maggiore, ovvero a necessità urgenti ed essenziali o comunque obblighi rilevanti a livello normativo. Considerandosi l'utilizzo del mezzo di trasporto privato più pericoloso in quanto espone il lavoratore ad un rischio di infortunio, appunto, in itinere, superiore, l'Inail interviene esclusivamente quando tale utilizzo sia effettivamente necessario. L'analisi che viene effettuata dall'istituto assicurativo in caso di infortunio di tale tipologia è approfondita, finalizzata a verificare che il rischio corso dal lavoratore il quale ha scelto di percorrere la strada con un mezzo di trasporto privato, sia effettivamente necessario e fondato.

Con l'ordinanza in esame la Corte di Cassazione è entrata nel merito proprio della necessità di utilizzare il mezzo privato da parte del lavoratore.

Nello specifico, in analisi era l'accertamento di un infortunio in itinere subito a seguito di incidente stradale avvenuto durante il percorso dall'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro. Secondo la Corte l'utilizzo dell'auto, per raggiungere il luogo di lavoro non era assolutamente necessario in quanto l'abitazione del lavoratore distava circa 500/700 metri, che avrebbero potuto essere tranquillamente percorsi a piedi, addirittura più facilmente che in autovettura.

È, inoltre, stata accertata l'assenza di rilievo in merito alla circostanza che il datore di lavoro avesse autorizzato il dipendente all'uso del mezzo, trattandosi di scelte del datore di lavoro le quali, precisa la Corte, non possono ricadere sull'ente assicuratore Inail.

L'uso dell'autovettura fu una scelta del lavoratore il quale non aveva specificato che quel giorno di lavoro, a differenza degli altri, vi fossero circostanze che giustificavano l'utilizzo dell'auto.

È, pertanto, a favore dell'Inail che si è espressa la Corte di Cassazione, non riconoscendo l'evento quale infortunio in itinere.